



13257-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

STEFANO PALLA	- Presidente -	Sent. n. sez. 408/2021
ROSA PEZZULLO		CC - 04/03/2021
BARBARA CALASELICE		R.G.N. 37425/2020
GIUSEPPE DE MARZO		
ELISABETTA MARIA MOROSINI	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nata a (omissis)

avverso l'ordinanza del 08/10/2020 del TRIBUNALE di PESCARA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, con le statuizioni consequenziali.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del Riesame di Pescara, adito ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., ha confermato i decreti del Pubblico ministero di convalida delle perquisizioni e dei sequestri operati dalla polizia giudiziaria in data 9 e 10 settembre 2020 nei confronti di (omissis), sottoposta ad indagini in ordine ai reati di cui agli artt. 340, 377, 612 e 658 cod. pen..

2. Avverso il provvedimento di conferma del sequestro avente ad oggetto cinque *computer* portatili, una stampante, due *computer* fissi e un paio di sandali da donna, ricorre l'indagata, tramite il proprio difensore, articolando due motivi.

2.1. Con il primo denuncia violazione di legge.

La perquisizione domiciliare è stata effettuata di iniziativa dalla polizia giudiziaria con lo scopo di ricercare armi, munizioni o altro materiale esplosivo, ai sensi dell'art. 41 TULPS.

Tuttavia la perquisizione viene giustificata solo sulla scorta di "un fondato sospetto" che però non consente il ricorso allo strumento di cui al citato art. 41 TULPS.

Inoltre gli oggetti sequestrati non rientrano nelle categorie tassativamente indicate dalla norma.

2.2. Con il secondo motivo denuncia «contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione».

3. Nessuna delle parti ha avanzato richiesta di discussione orale, dunque il processo segue il cd. "rito scritto" ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020. Il Procuratore generale ha trasmesso, tramite posta elettronica certificata, la propria requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è inammissibile perché denuncia una asserita illegittimità della perquisizione ex art. 41 TULPS che dovrebbe riverberarsi sul successivo sequestro.

2.1. Va anzitutto chiarito che:

- la disciplina dell'attività di perquisizione e sequestro diretta alla ricerca di armi, ai sensi dell'art. 41, r.d. 18 giugno 1931, n. 773, ha carattere speciale rispetto alla disciplina generale dei mezzi di ricerca della prova contenuta nel codice di procedura penale, desumibile dall'esplicita previsione contenuta all'art. 225 disp. att. cod. proc. pen., sicché detta attività di perquisizione e sequestro non presuppone l'esistenza di una notizia di reato, non occorre la preventiva autorizzazione dell'Autorità giudiziaria né che la persona sottoposta a controllo sia avvisata del diritto all'assistenza di un difensore (Sez. 6, n. 16844 del 01/03/2018, Gangemi, Rv. 272925);



- il profilo della ipotetica illegittimità della perquisizione non può essere neppure preso in esame, trattandosi di questione che esula dall'oggetto del procedimento di riesame reale (cfr. da ultimo Sez. 4 n. 8867 del 19/02/2020, Brencich, Rv. 278605).

2.2. La categoria della "inutilizzabilità derivata" non esiste, di talché gli eventuali vizi della perquisizione non potrebbero mai ripercuotersi sul decreto di convalida di sequestro.

Il principio si trova scolpito nelle sentenze nn. 252 del 2020 e 219 del 2019 della Corte costituzionale.

L'art. 191 cod. proc. pen. – secondo cui «[I]e prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate» – introduce «un meccanismo preclusivo che direttamente attingesse, dissolvendola, la stessa "idoneità" probatoria di atti vietati dalla legge», distinguendo nettamente tale fenomeno dai profili di inefficacia conseguenti alla violazione di una regola sancita a pena di nullità dell'atto.

Il vizio di inutilizzabilità è soggetto – come le nullità – ai paradigmi della tassatività e della legalità. Essendo il diritto alla prova un connotato essenziale del processo penale, in quanto componente del giusto processo, è solo la legge a stabilire – con norme di stretta interpretazione, in ragione della loro natura eccezionale – quali siano e come si atteggiino i divieti probatori, «in funzione di scelte di "politica processuale" che soltanto il legislatore è abilitato, nei limiti della ragionevolezza, ad esercitare».

«Di qui l'impossibilità – ripetutamente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità – di riferire all'inutilizzabilità il regime del "vizio derivato", che l'art. 185, comma 1, cod. proc. pen. contempla solo nel campo delle nullità» (stabilendo, in specie, che «[I]a nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo»).

Secondo *ius receptum*, l'eventuale illegittimità dell'atto di perquisizione compiuto ad opera della polizia giudiziaria non comporta effetti invalidanti sul successivo sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, che costituisce un atto dovuto a norma dell'art. 253, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 5021 del 27/03/1996, Sala, Rv. 204644; tra le ultime Sez. 2, n. 16065 del 10/01/202, Giannetti, Rv. 278996; si veda Sez. 1, n. 42010 del 28/10/2010, Raso, Rv. 249021 proprio in tema perquisizione eseguita di iniziativa dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 41 T.U.L.P.S.).

3. Il secondo motivo è inammissibile.

La ricorrente cita l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., tuttavia denuncia espressamente solo vizi della motivazione.

Il ricorso per cassazione, ex art. 325 cod. proc., avverso provvedimenti in materia di sequestro, è consentito solo per violazione di legge.


4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 04/03/2021

Il Consigliere estensore
Elisabetta Maria Morosini



Il Presidente

Stefano Palla
